



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

PQAI VI

A

ALLEVATORI DI CAVALLI

TROTTATORI

GESTORI DELLE STAZIONI
DI FECONDAZIONE

ANACT

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETÀ DI CORSE TROTTO

mediante pubblicazione sul sito web MASAF

MASAF - PQAI 06 - Prot. Interno N.0126904 del 27/02/2023

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2023

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, per brevità, MASAF) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF "Gestione e funzionamento dell'anagrafe", con cui la competenza sull'anagrafe degli equidi è passata a detto Ministero.

Di seguito si elencano tutti gli adempimenti a carico delle stazioni di inseminazione/monta e degli allevatori a decorrere dall'anno 2023:

STAZIONI DI INSEMINAZIONE/CENTRO DI PRODUZIONE

Si precisa, innanzitutto, che gli stalloni sia indigeni che esteri devono essere stati già abilitati come tali in banca dati dal MASAF.

Se il cavallo viene utilizzato per la prima volta è necessario, infatti, che sia stato inviato all'inizio della stagione riproduttiva o, comunque, prima dell'utilizzazione dello stesso, a mezzo PEC al MASAF e all'ANACT, il modello di comunicazione di avvio all'attività

riproduttiva. Se si tratta di un cavallo nato in Paesi extra UE deve essere stata inviata anche la richiesta di valutazione dei requisiti.

A partire dalla stagione riproduttiva dell'anno 2023 per i puledri che nasceranno nel 2024, le Stazioni di fecondazione/Centro di produzione devono, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, inserire ogni 30 giorni dalla data dell'inseminazione le fattrici inseminate, utilizzando **l'apposita procedura prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF, accedendo con lo SPID dal SIAN e attenendosi alle modalità operative di cui alle istruzioni pubblicate sulla piattaforma medesima.**

Qualora l'inserimento avvenga dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'intervento fecondativo, la stazione di monta deve versare al MASAF l'importo previsto pari a € 32,00 per ogni fattrice di cui è stata omessa la comunicazione della copertura.

I gestori delle Stazioni di fecondazione devono redigere, sottoscrivere, timbrare e inviare all'ANACT o al MASAF i certificati di intervento fecondativo.

I CIF devono essere firmati anche dal veterinario che ha effettuato materialmente l'intervento fecondativo.

Qualora una fattrice venga inseminata da più stalloni, devono essere rilasciati e inviati i certificati di ogni intervento fecondativo.

Si informa che tra breve sarà messa in esercizio anche la funzionalità per caricare il CIF in f.to pdf sulla procedura on line sopra citata, fermo restando che per il 2023 il gestore della stazione di fecondazione dovrà inviare anche l'originale per posta.

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI NASCITA DA PARTE DELL'ALLEVATORE A DECORRERE DALL'ANNO 2023:

La denuncia di nascita per i puledri nati nel 2023 può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) **on line utilizzando l'apposita procedura prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF, accedendo con lo SPID dal SIAN e attenendosi alle modalità operative di cui alle istruzioni pubblicate sulla piattaforma medesima.**

Si sottolinea che in caso di utilizzo della procedura on line deve seguire l'invio dell'originale del certificato di intervento fecondativo (CIF) per posta all'ANACT Viale del Policlinico. 131- 00161 ROMA oppure al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQA VI - Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, per la corretta acquisizione al protocollo;

- b) inviata per PEC dall'allevatore all'indirizzo **anactcertificati@pec.it** oppure **aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.**

Anche in questo caso deve seguire l'invio dell'originale del certificato di intervento fecondativo (CIF) per posta all'ANACT Viale del Policlinico. 131- 00161 ROMA oppure al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica -

PQAI VI - Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, per la corretta acquisizione al protocollo.

Si forniscono, di seguito, le indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2023.

2) ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ALLEVATORE PER LA DENUNCIA DI NASCITA E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO ALLEVATORI

L'allevatore deve essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Quest'ultimo deve risultare nella banca dati del MASAF già proprietario della cavalla da adibire all'attività riproduttiva e che deve essere indicata sul modello di richiesta di iscrizione all'Albo allevatori.

Il proprietario della fattrice **che denuncia per la prima volta la nascita** di un puledro deve presentare obbligatoriamente apposita domanda di iscrizione all'Albo utilizzando **il modello UNIFICATO n. 2**, pubblicato sul sito del MASAF (www.masaf.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it). Il modello deve essere inviato mediante PEC all'indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.

Se si tratta di soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia, in caso contrario non può essere inserito nella banca dati del MASAF come proprietario della fattrice e non può essere iscritto all'Albo.

Nel caso in cui l'allevatore non sia ancora iscritto all'Albo degli allevatori, il modello per l'iscrizione dovrà essere inviato, al più tardi, obbligatoriamente unitamente:

- **al modello per la registrazione del passaggio di proprietà nel caso in cui la fattrice venga acquistata;**
- **al modello di denuncia di nascita se la cavalla è già di proprietà dell'allevatore;**
- **all'istanza di importazione nel caso in cui si voglia importare definitivamente dall'estero una cavalla, per adibirla all'attività riproduttiva.**

L'allevatore deve indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione come il passaporto.

a) DENUNCIA DI NASCITA ENTRO 30 GIORNI DALL'EVENTO A MEZZO PEC OPPURE ON LINE

L'allevatore deve denunciare la nascita del puledro **entro 30 giorni dall'evento** affinché, come previsto dall'art. 7 al comma 3 del Manuale operativo del sopra citato Decreto, possa essere inserita in BDN e nella banca dati del MASAF entro il termine di 60 giorni dall'evento. A tale proposito si rammenta che sono previste sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti nel caso in cui il termine massimo non sia rispettato.

Si precisa che, considerato che la denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione, il rispetto del suddetto termine di 30 giorni consente anche un celere avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione del puledro al Libro genealogico.

La nascita deve essere denunciata mediante **la procedura on line oppure mediante la compilazione**, in ogni sua parte, **dell'apposito modello** con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento.

L'allevatore deve indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti etc.).

Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate o anticipate a mezzo posta elettronica non certificata.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata, da parte dell'allevatore, l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento (art. 12 Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute).

Sul modello di denuncia di nascita nonché on line sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati nel 2023, **deve iniziare con la lettera "I"**.

Denuncia a mezzo PEC:

- **allegare** la quietanza attestante il versamento dell'importo dovuto di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia la nascita e di cui si chiede l'identificazione, effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale.

Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici. Se si utilizza l'home banking nella quietanza allegata alla denuncia di nascita dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo numero definitivo di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. **A tale proposito si ricorda che l'allevatore deve aver cura di verificare che il versamento sia andato a buon fine, onde evitare la sospensione dell'istruttoria e l'applicazione di sanzioni.**

Denuncia on line:

- nel caso in cui sia utilizzata la procedura on line il pagamento del previsto onere di istruttoria dovrà essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, seguendo le istruzioni pubblicate su “Operatorippici”;

b) DENUNCIA DI NASCITA INVIATA O INSERITA ON LINE DOPO 30 GIORNI MA NON OLTRE 60 GIORNI DALL’EVENTO

L'allevatore deve versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00 nel caso in cui la denuncia di nascita sia inviata oppure inserita on line dopo il termine di 30 giorni dall'evento e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

Si precisa che in detti casi il cavallo anche se dichiarato dall'allevatore come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà d'ufficio dichiarato NON DPA.

c) DENUNCIA DI NASCITA OLTRE 60 GIORNI DALL’EVENTO

La denuncia di nascita non può essere accettata se viene inviata dopo il sessantesimo giorno dall'evento e sarà archiviata agli atti del MASAF.

L'allevatore dovrà rivolgersi per l'identificazione e il rilascio del passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

3) ADEMPIMENTI DELL’ALLEVATORE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL PULEDRO LA CUI DENUNCIA DI NASCITA SIA STATA INVIATA NON OLTRE 60 GIORNI DALL’EVENTO

L'allevatore deve

- a) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MASAF Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MASAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice;
- b) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezziati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro;
- c) contattare, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MASAF pubblicato anche sul sito dell'ANACT. Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita identificativa da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione dell'identificazione (al di fuori delle visite disposte

all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

I puledri devono essere identificati entro 12 mesi dalla nascita. Si precisa che al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa sia effettuata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN ORIGINALE PER POSTA

ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI NASCITA

Come sopra anticipato, deve essere inviato a mezzo posta all'ANACT oppure al MASAF l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.), dal gestore della Stazione di fecondazione/Centro di produzione, entro il 31 ottobre per consentire il completamento dell'istruttoria e il rilascio del passaporto entro 12 mesi dalla nascita (art. 7 lettera d) del Decreto 30 settembre 2021 sopra citato).

Si rammenta inoltre che in caso di doppia copertura/inseminazione dovranno essere inviati tutti i relativi C.I.F.

DOPO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI NASCITA

Successivamente al 31 ottobre, con puledro identificato, il MASAF rilascerà un passaporto semplificato non contenente il certificato zootecnico (come previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute), né l'indicazione dell'iscrizione al Libro genealogico né della razza.

Si sottolinea che, chiaramente, il cavallo non potrà partecipare a corse.

Si precisa che l'allevatore deve prestare particolare attenzione al rispetto di tutti gli adempimenti previsti e dei relativi termini poiché non verrà inviata alcuna comunicazione di avviso di scadenza del termine da parte del MASAF.

4) RIQUALIFICAZIONE DEI PULEDRI/ISCRIZIONE TARDIVA AL LIBRO GENEALOGICO A PARTIRE DAI NATI 2022

a) RIQUALIFICAZIONE ENTRO 18 MESI DALLA NASCITA DEI PULEDRI GIÀ IDENTIFICATI E CON PASSAPORTO SEMPLIFICATO MASAF

Si tratta dei casi in cui il puledro è stato identificato dal MASAF ma quest'ultimo ha rilasciato un passaporto semplificato poiché non è pervenuta la documentazione necessaria entro il 31 ottobre dell'anno di nascita.

In questo caso se l'allevatore intende chiedere la riclassificazione deve:

- **inviare a mezzo PEC all'indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro 18 mesi dalla nascita l'apposito modello scaricabile dal sito MASAF;**

- allegare la documentazione mancante;
- restituire l'originale del passaporto semplificato emesso dal MASAF;
- versare l'onere di istruttoria di € 1.070,00.

Il cavallo anche se destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Il MASAF si riserva di effettuare un test al fine della ricerca delle sostanze proibite prima dell'iscrizione del cavallo al Libro genealogico e del rilascio del nuovo passaporto.

b) RIQUALIFICAZIONE OLTRE 18 MESI DALLA NASCITA E NON OLTRE CINQUE ANNI DI ETA' DEI PULEDRI GIÀ IDENTIFICATI E CON PASSAPORTO SEMPLIFICATO MASAF

Superati 18 mesi e non oltre cinque anni di età, fermo restando gli adempimenti sopra indicati, in caso di riclassificazione il cavallo potrà essere iscritto al Libro genealogico ma non potrà partecipare a corse. Potrà, al contrario, partecipare a manifestazioni equestri ed essere destinato all'attività riproduttiva.

c) RIQUALIFICAZIONE ENTRO 18 MESI DALLA NASCITA DEI PULEDRI NON IDENTIFICATI DAL MASAF E CON PASSAPORTO RILASCIATO DA UNO DEGLI ORGANISMI DIVERSI DAL MASAF.

Si tratta dei casi in cui la denuncia di nascita è stata inviata oltre 60 giorni dall'evento e, pertanto, il puledro non è stato identificato dal MASAF.

In detti casi il puledro deve essere in possesso di un passaporto rilasciato da uno degli Organismi, diversi dal MASAF, di cui all'art. 4 del Decreto del 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

In questo caso se l'allevatore intende chiedere la riclassificazione deve:

- inviare a mezzo PEC all'indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro 18 mesi dalla nascita l'apposito modello pubblicato sul sito del MASAF;
- allegare la documentazione necessaria;
- allegare l'originale del passaporto rilasciato da uno degli Organismi diversi dal MASAF;
- versare l'onere di istruttoria di € 96,00 per l'identificazione e la diagnosi del DNA e, in aggiunta, € 1.070,00 per la riclassificazione.

Il cavallo anche se destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Si precisa che l'iscrizione al Libro genealogico e il rilascio del passaporto è subordinato all'esito negativo di un test obbligatorio per la ricerca delle sostanze proibite.

d) RIQUALIFICAZIONE OLTRE 18 MESI DALLA NASCITA E NON OLTRE CINQUE ANNI DI ETA' DEI PULEDRI NON IDENTIFICATI DAL MASAF E

CON PASSAPORTO RILASCIATO DA UNO DEGLI ORGANISMI DIVERSI DAL MASAF.

Superati 18 mesi e non oltre cinque anni di età, fermo restando gli adempimenti sopra indicati, in caso di riclassificazione il cavallo potrà essere iscritto al Libro genealogico ma non potrà partecipare a corse. Potrà partecipare a manifestazioni equestri ed essere destinato all'attività riproduttiva.

5) CONTROLLI DI IDENTITÀ PER L'ISCRIZIONE DEI PULEDRI NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

Il MASAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) non possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà avviata un'indagine d'ufficio. Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale inerente agli importi dovuti.
 - € 96,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
 - € 96,00 per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura/inseminazione;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- c) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il MASAF restituirà su richiesta dell'allevatore, laddove già consegnato, l'originale del C.I.F. a seguito di apposita richiesta dell'allevatore. Quest'ultimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.

6) IMPORTAZIONI DEFINITIVE E TEMPORANEE, ESPORTAZIONI TEMPORANEE E REIMPORTAZIONI DEFINITIVE

Come lo scorso anno si ribadisce che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDNE, l'iscrizione in quest'ultima dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del

decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione.

Per quanto riguarda la gestione delle attività inerenti alla movimentazione, all'iscrizione delle fattrici estere e dei puledri al Libro genealogico si riepilogano di seguito le modalità operative da osservare:

a) Puledri nati da inseminazione avvenuta all'estero su fattrici temporaneamente esportate

Come previsto dall'art. 7, comma 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (D.M. 77131 del 24/10/2017) le fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, per essere inseminate purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno della stagione di monta.

Per trasferire una fattrice all'estero per farla inseminare, il proprietario deve chiedere al MASAF il rilascio del certificato di esportazione temporanea che per l'attività riproduttiva è valido fino al 31 dicembre dello stesso anno; sull'apposito modello deve essere indicato il nome dello stallone dal quale si intende far inseminare all'estero la fattrice.

Quanto sopra premesso, si precisa che se l'esportazione temporanea della fattrice non dovesse risultare registrata nella banca dati del MASAF, poiché non è stata richiesta l'emissione del certificato di esportazione temporanea oppure la fattrice non dovesse rientrare in Italia nei termini previsti, i suoi puledri nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (art. 7 Norme Tecniche).

Si rammenta che nel caso in cui la fattrice sia trasferita in Paesi extra UE, per essere inseminata da uno stallone nato in detti Paesi, deve essere stata presentata preventivamente la richiesta di “Valutazione in ordine ai requisiti...” dello stallone, come previsto dall'art. 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico.

Per essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, infatti, i puledri delle fattrici di cui trattasi, concepiti all'estero, devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti.

In detti casi per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al Libro genealogico del puledro concepito all'estero deve essere presentata regolare denuncia di nascita esclusivamente mediante PEC con allegati la copia della “scheda del registro di stalla” scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante la data di rientro e il TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia.

Sul modello di denuncia di nascita dovrà essere barrato l'apposito campo “*fattrice inseminata all'estero*”.

Deve essere inviato, inoltre, l'originale del certificato di intervento fecondativo estero, a eccezione delle inseminazioni avvenute in USA al cui invio al MASAF provvede direttamente l'USTA.

b) Puledri nati all'estero da fattrici estere da importare definitivamente

Per l'importazione definitiva della fattrice è necessario inviare istanza compilata sull'apposito modello scaricabile dal sito MASAF, al quale deve essere allegata la documentazione indicata sullo stesso tra cui:

- copia della “scheda del registro di stalla” scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante la data di registrazione dell'arrivo della fattrice in Italia. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare su VETINFO;**
- copia del TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia.

Si precisa che l'istanza di importazione deve essere inviata quando la fattrice è già arrivata in Italia per evitare di incaricare inutilmente il veterinario.

È necessario, inoltre, che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori (di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni di cui, da ultimo, al D.M. 77131 del 24/10/2017).

Il proprietario della fattrice, pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori in allegato a quella di importazione definitiva.

I puledri nati all'estero da fattrici estere da importare definitivamente, in possesso dei requisiti di iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre, per consentire i necessari controlli identificativi, al massimo entro il 30 novembre dell'anno di nascita del puledro.

Quanto sopra in considerazione del fatto che l'allevatore è già necessariamente proprietario della fattrice prima della nascita del puledro. In caso contrario il puledro, ai sensi della normativa di riferimento, non potrebbe essere iscritto al Libro genealogico.

L'art. 7, comma 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, prevede infatti che “...omissis...*le fattrici possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro prodotto purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito*”.

Per la verifica della decorrenza della proprietà della fattrice la data dovrà essere indicata sul certificato di esportazione definitiva emesso dal Paese estero di origine o di provenienza, qualora non fosse indicata è necessario allegare alla documentazione per l'importazione definitiva lo storico dei passaggi di proprietà estratto dalla banca dati ufficiale del Paese estero di origine o di provenienza, titolare del Libro genealogico ufficialmente riconosciuto.

Nel caso di fattrici extra UE, di cui è necessario verificare il possesso dei requisiti, con redo al seguito oppure gravide la documentazione di cui sopra, attestante la proprietà, deve essere già allegata al modello di “Valutazione in ordine ai requisiti di iscrizione”. È chiaro che se la

fattrice con il redo al seguito non risultasse già di proprietà dell'allevatore prima della nascita del puledro non si darà seguito alla valutazione dei requisiti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme Tecniche del Disciplinare, dette fattrici devono essere figlie di stalloni già ammessi all'attività riproduttiva in Italia e, dunque, con figli già iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Si precisa, inoltre, che i puledri "...omissis...potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'art. 2 delle presenti Norme Tecniche".

Si fa presente che se una fattrice estera viene importata temporaneamente in Italia per essere inseminata e ritorni nel Paese di origine o di provenienza, nel caso in cui sia successivamente importata definitivamente per l'iscrizione del puledro nato all'estero ma concepito in Italia dovranno essere allegati all'istanza di importazione definitiva:

- la copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante l'ingresso della fattrice in Italia. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare su VETINFO;**
- il TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia.

Sul modello di denuncia di nascita dovrà essere barrato l'apposito campo "fattrice inseminata in Italia".

Deve essere inviato, inoltre, l'originale del certificato di intervento fecondativo rilasciato in Italia.

Fermo restando che la fattrice deve essere importata entro il 30 novembre dell'anno di nascita del primo puledro per consentire i necessari controlli identificativi e la conclusione del procedimento di importazione definitiva, si fa presente che per il puledro già nato e importato al seguito della fattrice, qualora per vari motivi, non dipendenti dall'operato dell'allevatore, il procedimento di importazione della fattrice si concluda entro 31 dicembre del medesimo anno, il puledro può essere identificato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita dello stesso, previa conclusione entro il 31 dicembre dell'istruttoria della definitiva importazione della fattrice.

7) REGISTRAZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici.** In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al MASAF (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla "Piattaforma operatori ippici", alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si fa presente, infatti, che nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della relativa pratica. **Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MASAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.**

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore.** Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MASAF al momento della nascita.

Si rammenta che in caso di embryo-transfer non è più necessario che la fattrice ricevente appartenga allo stesso proprietario della donatrice.

Si sottolinea che ai fini del rilascio del passaporto la fattrice ricevente deve risultare in BDNE nello stesso codice aziendale (stalla) indicato nella denuncia di nascita come luogo di ubicazione del puledro.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MASAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

8) EMISSIONE DEL PASSAPORTO

Al termine dell'istruttoria il MASAF procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e all'emissione del passaporto.

Si precisa che, come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. del Ministero della Salute 30 settembre 2021, il MASAF assegnerà il codice UELN al momento della prima identificazione del puledro. L'attribuzione del codice UELN, che fino al 2022 caratterizzava il cavallo come trottatore italiano, non coinciderà più con l'iscrizione del puledro al Libro genealogico di riferimento, ma individuerà a partire dal corrente anno l'Organismo di rilascio che ha effettuato la prima identificazione del puledro.

Detto codice costituisce, inoltre, il riferimento univoco per il trasferimento dei dati in BDNE e il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate affinché il proprietario effettui gli adempimenti necessari sul sistema VETINFO.

L'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano avverrà con il rilascio del passaporto previa attribuzione del relativo numero.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

9) REGOLE GENERALI

Si rammenta, infine, che il decreto degli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di *“Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”*.

Il Dirigente
Sveva Davanzo

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MASAF - PQAI 06 - Prot. Interno N.0126904 del 27/02/2023